

Statuto dell'Associazione

Nell'ambito del riordino della tradizionale forma giuridica delle I.P.A.B., disciplinata dalla legge numero 6972 del 17 luglio 1890 che riconduceva esclusivamente nell'ambito pubblico le storiche opere Pie e di diversi enti educativi e caritativi nati per iniziativa privata, vista la legge regionale numero 23 del 23 dicembre 2005 ed il regolamento di attuazione del 9 luglio 2008, considerando che lo scopo primario di asilo infantile non viene più perseguito da parecchi anni l'I.P.A.B. - Asilo Infantile di Pozzomaggiore si trasforma in associazione di diritto privato. All'Associazione aderisce in qualità di socio partecipante all'atto costitutivo la parrocchia S. Giorgio Martire di Pozzomaggiore.

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

Nel comune di Pozzomaggiore è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata Centro di Aggregazione Sociale con sede in via Sac. Angelico Fadda n. 30.

ARTICOLO 2

Scopo sociale

L'associazione si prefigge lo scopo di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreative, di orientamento ed educazione.

ARTICOLO 3

La partecipazione alle attività ricreative ed educative del centro è libera ed aperta a tutti, senza distinzione di sesso, età, cultura, ed estrazione sociale.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Alla data del 02.02.2008 il patrimonio dell'ente consta di beni mobili ed immobili di euro 867.311,81 come da stima dei beni allegata come parte integrante al presente statuto e attivo circolante per un valore di euro 71.570,97.

ARTICOLO 5

Associati

Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo accettare le domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono in-

trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 6

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo.

La decadenza può essere deliberata, per gravi motivi solo dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Direttore.

ARTICOLO 8

Assemblea

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti all'assemblea.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e del Regolamento interno, il quale obbligatoriamente dovrà contenere i principi di democrazia ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- all'indirizzo e alla vita dell'Associazione e decidere sulle impugnazioni in ordine della radiazione dei soci.

Spetta agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

ARTICOLO 9

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telex, oppure tramite e mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere fatta almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.

ARTICOLO 10

Comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

ARTICOLO 11

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed il vice Presidente. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telex, o e-

mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

ARTICOLO 12

Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 13

Direttore

La direzione del centro è affidata al Parroco *pro-tempore*.

Al Direttore compete la direzione e la responsabilità del centro in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio Preventivo: il Bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all'esercizio annuale successivo, viene predisposto dal Comitato Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio Consuntivo: il Bilancio Consuntivo riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale. Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede legale quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura e finalità.

L'eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 15

Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la de-

voluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.